

Codice A1816A

D.D. 9 ottobre 2019, n. 3455

Legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo per intervento di completamento dell'impianto di innevamento programmato in zona sottoposta a vincolo idrogeologico in Comune di Limone Piemonte (CN) loc. Lagone. Proponente: L.I.F.T. S.p.a. (Sig. Bergia Fabio in qualita' di Direttore). Proroga autorizzazione precedentemente concessa.

CONSIDERATO che in data 19/07/2019 (Prot. n. 31507) è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Cuneo la richiesta di autorizzazione ai sensi della L.r. 45/1989 inerente al completamento dell'impianto di innevamento programmato in Comune di Limone Piemonte, in località Lagone;

CONSIDERATO che la richiesta precedentemente citata è stata autorizzata con prescrizioni, mediante la Determinazione Dirigenziale n. 2426 in data 14/09/2016, con la quale è stato fissato il termine per l'ultimazione degli interventi entro 36 mesi dalla data della D.D. sopra citata;

TENUTO CONTO della richiesta di proroga di n. 3 anni al termine sopra indicato da parte del Proponente l'intervento, pervenuta in data 12/09/2019 (Prot. n. 40617), e viste le motivazioni addotte;

CONSIDERATO che si ritengono condivisibili tali motivazioni;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i., il titolare dell'autorizzazione deve provvedere al versamento di un deposito cauzionale di euro 3.109,00 (2000,00 euro/ha x 15.545 ha) a favore dell'Ente autorizzatore, pagamento da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i., il titolare dell'autorizzazione deve provvedere al versamento del corrispettivo di rimboschimento a favore della Regione Piemonte di euro 3.419,90 (0,22 euro/mq x 15.545 mq), pagamento da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
- VISTA la legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 2.10.2015 n. 23 art. 8, Allegato A;
- VISTA la legge regionale 28.7.2008 n. 23, art. 17;
- VISTA la legge regionale 10.02.2009, n. 4 e s.m.i, art 19;
- VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 10.09.2018, n. 3/AMB;

DETERMINA

- di autorizzare, ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, La ditta L.I.F.T. S.p.a. con sede in Limone Piemonte, Via Roma n. 38, nella persona del Sig. Ramella Adriano in qualità di Presidente, la proroga di mesi 36 all'autorizzazione precedentemente rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2426 in data 14/09/2016;

- di ribadire la validità di tutte le prescrizioni precedentemente impartite con la Determinazione Dirigenziale sopra citata, che varranno quindi per i lavori da eseguirsi oggetto della presente proroga.

I lavori dovranno essere realizzati entro **36 mesi** dalla data di scadenza della precedente autorizzazione (D.D. 2426/2016) e quindi entro e non oltre la data del 15/09/2022.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i., il titolare dell'autorizzazione deve provvedere al versamento di un deposito cauzionale di euro 3.109,00 (2000,00 euro/ha x 15.545 ha) a favore dell'Ente autorizzatore, pagamento da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori; qualora tale pagamento non sia già stato effettuato, il proponente dovrà effettuare il versamento tramite bonifico bancario sul c/c bancario n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a Tesoreria della Regione Piemonte” – Codice IBAN: IT94V0200801044000040777516, indicando nella causale del versamento: “L.r. 45/1989, pagamento deposito cauzionale”.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i., il titolare dell'autorizzazione deve provvedere al versamento del corrispettivo di rimboschimento a favore della Regione Piemonte di euro 3.419,90 (0,22 euro/mq x 15.545 mq), versamento da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori; il proponente dovrà effettuare il pagamento tramite bonifico bancario sul c/c bancario n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a Tesoreria della Regione Piemonte” – Codice IBAN: IT94V0200801044000040777516, indicando nella causale del versamento: “L.r. 45/1989, pagamento del corrispettivo di rimboschimento”.

Visto che l'intervento non comporta distruzione di bene tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, conseguentemente non dovrà effettuarsi l'intervento di compensazione.

Con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo ed alla Stazione Carabinieri Forestali di Borgo S. Dalmazzo dovranno pervenire ad inizio lavori la “Comunicazione di inizio lavori” ed a conclusione degli stessi una “Relazione di fine lavori” nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza e per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

Si richiama infine la responsabilità del Direttore delle piste, nell'ambito degli obblighi ad esso attribuiti dall'art. 19, comma d) della L.R. 2/2009, dell'adozione di tutte le misure cautelative necessarie al fine di garantire la sicurezza dell'esercizio delle piste da sci oggetto dell'intervento, per quanto concerne in particolare il rischio valanghivo.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. n° 42/04, art. 142, lett. G (area boscata), nonché dettate dal DPR 120/2017, normativa delle rocce e terre da scavo vigente.

Si segnala che la vigilanza sull'effettivo adempimento delle prescrizioni sopra riportate è demandata al Comune e/o ai Carabinieri Forestali.

Nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della L.R. n. 45/1989.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Si avverte che contro le decisioni dell'Amministrazione relative al procedimento, è possibile proporre ricorso al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

E' inoltre possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore
Dott. For. Fabrizio Maglioni